DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1999

relativa agli aiuti di Stato che le autorità tedesche intendono concedere a favore di Saxonylon Textil GmbH

[notificata con il numero C(1999) 2535]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/673/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

visto accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [1], in particolare l'articolo 7,

dopo aver invitato gli interessati a formulare le proprie osservazioni in merito alla compatibilità con le norme vigenti [2], e tenuto conto delle osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 19 giugno 1998, le autorità tedesche hanno notificato un progetto di aiuti a favore di Saxonylon Textil GmbH, Dresda, per creare uno stabilimento di produzione di filati poliammidici a Meerane, in Sassonia. Ulteriori precisazioni sono state comunicate con lettera del 10 settembre 1998.

(2) Con lettera del 17 novembre 1998 la Commissione ha notificato alle autorità tedesche la propria decisione di avviare — per questi aiuti — il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Le autorità tedesche hanno risposto all'avvio della procedura con lettera del 7 gennaio 1999.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito agli aiuti in oggetto.

(4) Alla Commissione sono pervenute sei prese di posizione che essa ha trasmesso alle autorità tedesche, le quali hanno comunicato le proprie osservazioni al riguardo con lettera del 15 giugno 1999.

II. GLI AIUTI

(5) Il progetto di aiuti riguarda un investimento della Saxonylon Textil GmbH, una consociata del gruppo Tolaram, di Singapore. Il gruppo Tolaram opera in più di 20 paesi e produce e commercializza tessili, fibre, filati, rivestimenti da pavimento, carta, prodotti chimici, infrastrutture di telecomunicazione, prodotti alimentari, nonché apparecchi elettronici e articoli casalinghi. Il piano di investimento prevede la creazione di un impianto all'avanguardia a Meerane, per produrre filati di poliammide 6,6 a uso industriale e tessile, inclusi filati completamente stirati (FDY), filati parzialmente stirati (PDY), filati testurizzati, filati ritorti e filati tinti. L'impianto dovrebbe produrre multifilamenti di titolo micro, fine e medio, costituiti da filamenti compresi tra 0,5 e 1 denari.

(6) L'impianto dovrebbe avere una capacità di 12 140 tonnellate l'anno ed entrare in funzione nel terzo trimestre 1999. La produzione di tale impianto dovrebbe sostituire le importazioni da paesi terzi, pari a 3 000-4 000 tonnellate l'anno, che il gruppo Tolaram attualmente effettua. Il progetto comporterebbe la creazione di almeno 150 posti di lavoro.

(7) I costi del progetto ammissibili a beneficiare degli aiuti ammontano a complessivi 120,990 milioni di DEM. L'aiuto finanziario previsto comprende 35,208 milioni di DEM nell'ambito del 26° programma quadro del compito d'interesse comune «miglioramento della struttura economica regionale» (26. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur») [3], nonché un premio fiscale a favore degli investimenti («Investitionzulage») pari a 7,138 milioni di DEM, corrispondenti a un'intensità complessiva dell'aiuto del 35 %.

(8) Nell'avviare il procedimento, la Commissione ha espresso riserve circa la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, dato che il progetto manifestamente non è conforme alle disposizioni della disciplina degli aiuti alle industrie delle fibre sintetiche [4] (qui di seguito «disciplina»).

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(9) Il comitato internazionale delle fibre sintetiche (CIRS) ha espresso il parere che nel settore dei filati di poliammide per uso industriale e tessile vi sia chiaramente una sovraccapacità strutturale di produzione, e che in questo caso non siano applicabili le disposizioni previste per un'eventuale insufficienza strutturale dell'offerta. Poiché investimento progettato, in una situazione in cui non è riscontrabile alcuna insufficienza strutturale dell'offerta, non farebbe che aumentare la capacità produttiva dell'impresa, gli aiuti risultano incompatibili con la disciplina vigente. Inoltre molte delle imprese attive in questo settore hanno proceduto a una radicale modernizzazione

[1] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
[2] GU C 39 del 13.2.1999, pag. 2.
[3] Lettera della Commissione in data 18 settembre 1997 (SG) D/7104.
[4] GU C 94 del 30.3.1996, pag. 11.

dei loro metodi di fabbricazione, creando in alcuni casi nuove capacità produttive senza contravvenire alla disciplina degli aiuti in vigore. Vi sono poi altri progetti che non prevedono sovvenzioni statali e che probabilmente risulterebbero minacciati qualora si autorizzasse l'erogazione di aiuti a un concorrente. In base alle previsioni degli esperti del CIRS, tra il 1998 e il 2003 nella Comunità si registrerà una flessione annua media dell'1,6 % della domanda di filati poliammidici per uso tessile, mentre la domanda di filati poliammidici per uso industriale dovrebbe rimanere relativamente costante. Il CIRS respinge l'argomentazione avanzata dalle autorità tedesche, secondo cui gli aiuti dovrebbero contribuire alla ristrutturazione di questo comparto industriale nei nuovi Länder, giacché considerazioni di questo tipo sono irrilevanti ai sensi della disciplina vigente. Peraltro la ristrutturazione dell'industria dei filati di poliammide nell'ex RDT è già stata conclusa in modo relativamente soddisfacente.

(10) L'associazione delle industrie di fibre sintetiche (Industrievereinigung Chemiefaser e. V.) ha fatto rilevare, a sua volta, che gli aiuti proposti non sono compatibili con la disciplina. In Germania non esiste alcuna insufficienza strutturale dell'offerta per i prodotti in questione, e i fabbricanti non sovvenzionati nella Germania orientale risulterebbero gravemente danneggiati da tali aiuti.

(11) L'associazione spagnola di fabbricanti di fibra sintetica Profibra ha fatto osservare che gli aiuti proposti avrebbero effetti pregiudizievoli per i concorrenti spagnoli, che si trovano già in una situazione di mercato difficile, ed essa chiede un'applicazione rigorosa della disciplina degli aiuti.

(12) Un'altra presa di posizione è stata comunicata dall'impresa tessile Poliseda SL, che produce filati poliammidici per uso tessile e industriale. Invocando lo scarso sfruttamento del potenziale produttivo nel settore in questione, Poliseda SL si è pronunciata contro l'erogazione degli aiuti, ritenuti incompatibili con la disciplina vigente. Anche l'impresa Nurel SA, che produce fibre e filati di poliestere per uso tessile, nonché filati di poliammide per uso tessile, mette in evidenza la difficile situazione in cui versano i produttori già presenti sul mercato. Gli aiuti proposti metterebbero in pericolo gli investimenti effettuati su fondi propri, procurando in tal modo un indebito vantaggio sul piano concorrenziale allo stabilimento sovvenzionato. L'impresa Nylstar GmbH fa rilevare che, in caso di concessione degli aiuti, le attuali tendenze di mercato la costringerebbero a sospendere la sua produzione negli stabilimenti tedeschi di Friburgo in Brisgovia (Baden-Württemberg) e Neumünster (Schleswig-Holstein), con una conseguente perdita di 525 posti di lavoro.

IV. **OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ TEDESCHE**

(13) Con lettera del 7 gennaio 1999, le autorità tedesche hanno risposto all'avvio della procedura e rilevato che gli aiuti proposti avrebbero incentivato lo sviluppo economico di Meerane, un'area che rientra nell'obiettivo n. 1. A loro giudizio, nel valutare il progetto si dovrebbe tener conto anche delle ricadute economiche dell'investimento programmato, almeno altrettanto che delle conseguenze sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

(14) Per quel che riguarda una flessione della capacità produttiva, le autorità tedesche hanno sottolineato che nel caso di specie si tratta della creazione di uno stabilimento nuovo. Dato che finora l'impresa non dispone di impianti di produzione analoghi all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), non verrebbe ridotto il potenziale produttivo di altri stabilimenti nel SEE. Quanto alle conseguenze del progetto sul tasso di sfruttamento del potenziale produttivo di fibre e filati, soprattutto con riferimento alle esportazioni pianificate e alla sostituzione delle importazioni nella previsione di un incremento della domanda, le autorità tedesche rinviano alle spiegazioni offerte prima dell'avvio della procedura.

(15) Le autorità tedesche osservano inoltre che, nel quadro della ristrutturazione della vecchia industria delle fibre sintetiche nell'ex RDT, in un gran numero degli impianti sul territorio dei nuovi Länder la produzione è già stata sospesa, riducendo in tal modo il potenziale produttivo. Il numero di addetti nel settore (28 000) è crollato a soli 3 205 ancora in servizio nel 1996. Si era sperato che nei nuovi Länder fosse possibile creare o almeno in parte conservare un qualche potenziale produttivo di fibre sintetiche. I processi di ristrutturazione non sono però intervenuti con la rapidità inizialmente preventivata. Anche un investitore che finora non era un fabbricante SEE, con i suoi investimenti può contribuire alla ristrutturazione della nostra industria. La costruzione di un nuovo stabilimento in Sassonia contribuisce alla ristrutturazione dell'industria chimica nei nuovi Länder in un ramo competitivo e tecnicamente avanzato. Sarebbe deplorevole se un investitore potenziale, desideroso di contribuire allo sviluppo industriale di una regione dell'obiettivo n. 1 e all'incremento del reddito della sua popolazione, dovesse rinunciare al suo progetto a causa di una decisione della Commissione contro l'erogazione di aiuti che avevano determinato la scelta dell'area in cui insediare la nuova attività.

(16) Nella lettera del 15 giugno 1999, con la quale le autorità tedesche hanno risposto alle osservazioni di altri interessati, si sostiene che le informazioni comunicate dai potenziali concorrenti e dai loro rappresentanti sono parzialmente in contraddizione con le indicazioni trasmesse dalle autorità tedesche. Inoltre si sottolinea che la Commissione è già in possesso di tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione.

V. **VALUTAZIONE DEGLI AIUTI**

(17) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che — salvo deroghe contemplate dal trattato stesso — gli aiuti che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. Aiuti del genere sono compatibili parimenti con il funzionamento dell'accordo SEE — salvo deroghe espressamente contemplate — ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1.

(18) Gli aiuti previsti a favore di Saxonylon Textil GmbH costituiscono indubbiamente un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, giacché all'impresa è stato consentito di effettuare l'investimento in causa senza doverne sostenere tutti i costi. Nel settore dei filati di poliammide per uso industriale, tra i paesi SEE si registra un volume rilevante di scambi, che nel 1997 ha raggiunto circa 1 milione di tonnellate. Si deve quindi partire dal presupposto che gli aiuti previsti possono rischiare di falsare la concorrenza e di pregiudicare il commercio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(19) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo SEE si riferiscono ad aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso o si registri un grave fenomeno di sottoccupazione. Se si consentisse all'impresa di effettuare l'investimento in causa, gli aiuti previsti incentiverebbero lo sviluppo economico di Meerane, un'area della Sassonia che rientra nell'obiettivo n. 1. Le ripercussioni degli aiuti sul settore delle fibre sintetiche vanno però controllati anche nelle aree meno sviluppate della Comunità.

(20) Dal 1977 vige una disciplina che fissa le condizioni alle quali sono ammissibili aiuti a favore dei produttori di fibre sintetiche, disciplina il cui campo d'applicazione è stato regolarmente riesaminato, da ultimo nel 1996 ([1]).

(21) In base alle disposizioni vigenti, gli Stati membri devono notificare ogni proposta di accordare aiuti, sotto qualsiasi forma, che non rientrino nella categoria «de minimis», a prescindere dal fatto che la Commissione abbia autorizzato o no il regime in questione, qualora questi aiuti servono a diretto sostegno di:

a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrili o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, ovvero

b) polimerizzazione (compresa la policodensazione), laddove questa sia integrata con l'estrusione, ovvero

c) qualsiasi altro processo industriale, connesso con l'installazione di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato al processo di estrusione/testurizzazione.

(22) Nel caso di specie, gli aiuti sono proposti a favore della costruzione di un nuovo impianto di estrusione di filati poliammidici, e ricadono quindi sotto applicazione della disciplina degli aiuti. Per questo era obbligatorio che il progetto venisse notificato.

([1]) GU C 24 del 29.1.1999, pag. 18.

(23) La Commissione prende atto del fatto che l'aiuto proposto viene concesso nell'ambito di regimi precedentemente autorizzati. Tuttavia l'applicazione di tali regimi, nella fattispecie il 26° Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, e l'Investitionszulagengesetz ([2]), deve rispettare le norme e i regolamenti comunitari applicabili al cumulo di diversi tipi di aiuto e a taluni settori specifici dell'industria, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

(24) La disciplina stabilisce i criteri dettagliati da applicare quando la Commissione esamina le proposte soggette al suo controllo. In particolare, nel valutare la compatibilità di un progetto di aiuti, occorre tener conto degli effetti dell'aiuto sui mercati dei prodotti in questione, vale a dire quelle di fibre e filati, la cui produzione riceverebbe un sostegno grazie all'aiuto stesso. Per le imprese diverse dalle PMI, gli aiuti agli investimenti sono autorizzati a concorrenza massima del 50 % del massimale previsto per gli aiuti e solo a condizione che l'aiuto determini una riduzione significativa del potenziale produttivo da considerare, ovvero che il mercato sia caratterizzato da un'insufficienza strutturale dell'offerta e l'aiuto non determini un aumento sensibile del potenziale.

(25) Il tasso di utilizzazione del potenziale produttivo di filati poliammidici all'interno del SEE è stato pari al 75 % circa nel 1995 e nel 1996, e al 79 % circa nel 1997. Un'insufficienza strutturale dell'offerta non sembra essere oggettivamente riscontrabile sul mercato corrispondente giacché, ai sensi della disciplina, il tasso medio annuo di utilizzazione del potenziale per le fibre o i filati in questione, nei due anni precedenti, dovrebbe essere pari almeno al 90 %.

(26) Dato che il mercato non sembra essere caratterizzato da un'insufficienza strutturale dell'offerta, la Commissione deve accertare che l'aiuto determini una riduzione significativa del potenziale produttivo, vale a dire della capacità di estrusione di filati poliammidici. Poiché l'impresa madre del potenziale beneficiario degli aiuti attualmente non produce fibre sintetiche all'interno del SEE, è evidente che il progetto in questione non darà luogo a riduzioni di potenziale, siano esse significative o no. Si verificherà piuttosto un aumento del potenziale di circa 12 140 tonnellate l'anno.

(27) La Commissione rileva che l'importo complessivo degli aiuti proposti è di 42,346 milioni di marchi, con un'intensità pari al 35 % (lordo), che è la soglia regionale applicabile al Land della Sassonia. Pertanto, gli aiuti proposti corrisponderebbero al doppio dell'importo massimo autorizzato per le imprese diverse dalle PMI, anche se venissero soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina.

([2]) Lettera SG(95) D/17154 della Commissione del 27 dicembre 1995 e rettifica SG(96) D/3794 dell'11 aprile 1996.

(28) La Commissione non può accogliere l'argomentazione delle autorità tedesche, stando alla quale l'investimento andrebbe considerato come contributo alla ristrutturazione del settore delle fibre sintetiche nei nuovi Länder. Poiché investitore non è attualmente un produttore SEE, sembra improbabile che l'investimento possa contribuire direttamente alla ristrutturazione dell'industria locale. Né sono stati forniti dalle autorità tedesche dati sulle ripercussioni di tale investimento sulle capacità produttive della Sassonia o degli altri Länder nel loro complesso. La disciplina stabilisce inoltre chiaramente che la capacità da considerare è quella dell'aspirante beneficiario degli aiuti.

VI. **CONCLUSIONE**

(29) Per tali ragioni la Commissione giunge alla conclusione che gli aiuti proposti a favore di Saxonylon Textil GmbH non sono compatibili con il mercato interno e col funzionamento dell'accordo SEE, dato che non soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale le autorità tedesche intendono dare esecuzione a favore di Saxonylon Textil GmbH, Dresda, per un importo di 35,208 milioni di marchi e con un premio fiscale a favore degli investimenti pari a 7,138 milioni di marchi, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le autorità tedesche informano la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione